

ORIGINALE



COMUNE DI SCICLI
Libero Consorzio Comunale di Ragusa
SETTORE SOCIALE E SCOLASTICO
Servizio Diritto Allo Studio – Cultura e Turismo



DETERMINAZIONE N. 53

DEL 13/07/2017

REGISTRO GENERALE N. 680

DEL 13-08-2017

OGGETTO: Ricorso alle cooperative sociali di tipo "b" per l' affidamento per mesi tre del servizio di gestione, fruizione e valorizzazione dei siti culturali di proprietà comunale. Determina a contrarre. CIG: Z801F58C7D.

IL CAPO SETTORE

Premesso che:

- con determina del Capo Settore Amministrativo n. 192 del 28.09.2016 – R.G. n. 736 del 29.09.2016, è stata indetta una gara d'appalto con procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n.50/2016, per l'affidamento del Servizio di "Gestione, fruizione e valorizzazione dei siti culturali di proprietà del Comune di Scicli", da esperirsi con il criterio di aggiudicazione dell'Offerta Economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, comma 3, del predetto D.Lgs. n. 50/2016;
- con il medesimo provvedimento sono stati approvati il Bando ed il Disciplinare di gara, nonché il Capitolato Speciale;
- entro il termine del 09.11.2016, data di scadenza della presentazione dell'offerta sono pervenuti n. 2 (due) plichi relativi ai concorrenti sotto indicati:
 - 1) Associazione Culturale "Le Vie nuove del Sud Est" - prot. n. 57696 del 9 novembre 2016;
 - 2) Associazione Culturale "Tanit Scicli" - prot. n. 57730 del 9 novembre 2016;

Visti i verbali di gara, relativi alle diverse fasi richieste dalle operazioni di gara stessa e nello specifico:

- verbale n. 1 del 21.12.2016, relativo alla prima seduta, con cui la Commissione di gara, in seduta pubblica ha:
 - a. constatato la regolarità e l'integrità dei due plichi pervenuti;
 - b. proceduto all'apertura della Busta A per l'esame della documentazione amministrativa in essa contenuta, la quale risulta regolare per entrambi i concorrenti, ammettendoli alla fase successiva della gara;
- verbale n. 2 del 28.12.2016, ore 10,30, relativo alla seconda seduta, con cui la Commissione di gara, in seduta riservata, ha provveduto alla valutazione delle Offerte Tecniche delle 2 (due) ditte concorrenti, nonché all'assegnazione dei relativi punteggi, secondo i criteri stabiliti dal disciplinare di gara;
- verbale n. 3 del 28.12.2016, ore 12,25, relativo alla terza seduta con cui la Commissione di gara, in seduta pubblica ha:
 - dato lettura alle risultanze delle valutazioni tecniche, operate in seduta riservata e dei punteggi attribuiti ed assegnati dalla Commissione di gara alle Offerte Tecniche formulate dalle n. 2 (due) ditte concorrenti e precisamente all'Associazione le Vie Nuove del Sud Est sono stati assegnati punti 58,50 e all'Associazione Tanit Scicli punti 59,50;

- aperto le buste C – Offerta Economica – dei n. 2 concorrenti con le seguenti risultanze: all'Associazione Culturale Tanit Scicli la cui offerta economica risulta essere 33,3333% è stato assegnato un punteggio di punti 31 e all'Associazione Le Vie Nuove del Sud Est che ha offerto il 43% è stato assegnato un punteggio di punti 40;
- predisposto in esito ai lavori di valutazione delle stesse, apposita graduatoria finale, individuando prima in graduatoria l'Associazione "Le Vie Nuove del Sud Est" con sede a Scicli Via Marconi 4, Partita Iva 01636910885, che ha conseguito il punteggio complessivo di punti 98,50;
- proposto, ai sensi del combinato disposto dell'art. 32 comma 5, e 33, comma 1, del D. Lgs n. 50/2016, l'aggiudicazione del contratto in favore della suddetta Associazione, per aver conseguito il punteggio più elevato pari a punti 98,50, per l'affidamento del servizio di gestione, fruizione e valorizzazione dei siti culturali di proprietà comunale e con gli interventi migliorativi formulati con l'Offerta Tecnica;
- individuato seconda in graduatoria il concorrente Associazione "Tanit Scicli" con sede a Scicli Piazza Diaz 5, Partita Iva 90027810887 che ha conseguito il punteggio complessivo di punti 90,50, in relazione all'Offerta Tecnica ed Economica, per l'affidamento del servizio de quo;

Vista la propria determina:

- n. 01 del 10.03.2017 – R.G. n. 218 del 10.03.2017 con la quale è stato aggiudicato all'Associazione "Le Vie Nuove del Sud Est", con sede in Scicli (RG) – Via Marconi n. 4 – P.IVA 01636910885 – il servizio di "Gestione, fruizione e valorizzazione dei siti culturali di proprietà del Comune di Scicli" - (CIG 68155967BD);
- n. 10 del 31.03.2017 – R.G. n. 307 del 31.03.2017 con la quale è stata dichiarata l'efficacia della sopraccitata aggiudicazione;

Che, conseguentemente, è stato stipulato con la citata Associazione in data 27.04.2017, apposto contratto REP.N. 36388;

Vista la nota del 07.06.2017, acquisita al protocollo generale dell'Ente in data 08.06.2017 al n. 16829, con la quale la citata Associazione ha chiesto la proroga di alcuni giorni sul termine di presentazione della relazione ai fini statistici sull'andamento della gestione dei siti culturali comunali, nonché di regolarizzare la posizione contrattuale previdenziale e contributiva dei lavoratori, con effetto dalla data di inizio del rapporto contrattuale con l'Ente (27.04.2017);

Vista la propria nota prot. n. 17078 del 09.06.2017 con la quale è stato chiesto alla citata Associazione di adempiere a quanto dovuto, entro il 13.06.2017, specificando, altresì, che il mancato rispetto di quanto suesposto comportava l'applicazione del comma 4 dell'art. 12 del citato contratto;

Viste, altresì, le proprie note prot. n. 17205 e 17309 rispettivamente del 12.06.2017 e 13.06.2017, con le quali è stata formalizzata contestazione alla suddetta Associazione per la mancata apertura dei siti comunali, chiedendo controdeduzioni in merito entro il termine di 10 giorni dal ricevimento delle stesse;

Vista la nota prot. n. 17487/2017 del 14.06.2017 con la quale la citata Associazione sollecita, inopinatamente, il Comune di Scicli, date le inadempienze, sino ad oggi verificatesi, ed in ragione dell'impossibilità a procedere con le attività, a revocare il contratto di appalto per i motivi ivi trascritti;

Considerato che non risulta accoglibile la richiesta presentata dalla citata Associazione in data 14.06.2017, trattandosi di grave inadempienze verificatesi per esclusiva responsabilità dell'Associazione aggiudicataria;

Considerato che, ai sensi del Codice Civile, è possibile addivenire alla risoluzione di diritto di un contratto di appalto, senza quindi la necessità di una domanda giudiziale, in presenza di un inadempimento imputabile e rilevante e previa diffida ad adempiere;

Vista la propria determina n. 42 del 15.06.2017 - R.G. n.561 del 15.06.2017 con la quale è stato risolto il contratto in essere con l'Associazione "Le Vie Nuove del Sud Est", con sede in Scicli (RG) – Via Marconi n. 4 – P.IVA 01636910885 – per grave inadempimento contrattuale in violazione di quanto disposto dall'art. 12 - comma 5 – punto 4 - che testualmente recita: *"l'inadempimento da parte dell'Impresa degli obblighi assicurativi anche a favore di terzi nonché relativi al pagamento delle spettanze dei lavoratori e dei contributi previdenziali ed assistenziali a loro favore"*;

Che, al fine di non arrecare ulteriore danno all'Ente, con nota n. 17868 del 16.06.2017, trasmessa a mezzo pec, è stata interpellata, per scorrimento, l'Associazione Culturale "Tanit Scicli", seconda classificata, per la stipula

del nuovo contratto per l'affidamento del completamento del servizio in argomento, la quale si è riservata di comunicare la propria decisione in merito all'interpello prima entro 48 ore e successivamente entro cinque giorni dalla mail del 19.06.2017 e precisamente entro il 26.06.2017;

Che la citata Associazione, con nota n. 18649 del 26.06.2017 ha riscontrato negativamente la suddetta nota di interpello;

Vista la determina della scrivente n. 53 del 06/07/2017 Reg. Gen. n. 644 del 07/07/2017 con la quale sono state dichiarate concluse le procedure di gara per l'affidamento del Servizio di "Gestione, fruizione e valorizzazione dei siti culturali di proprietà del Comune di Scicli";

Considerato che l'apertura dei siti è stata garantita parzialmente con personale a tempo indeterminato dell'Ente; **Che** in considerazione del fatto questo Ente tuttora non dispone di personale dipendente qualificato per l'espletamento delle attività afferenti al servizio in questione e che, pertanto, si rende necessario procedere all'affidamento ad un operatore economico;

Considerato che si rende indispensabile per l'Amministrazione Comunale definire al più presto gli indirizzi ed i criteri relativi al nuovo affidamento del servizio in questione;

Dato atto che:

1. con la Legge n. 381 dell'08/11/1991 "Disciplina delle Cooperative Sociali" e ss.mm.ii. è stata disciplinata nell'ordinamento giuridico italiano la nuova figura della cooperativa sociale la cui finalità consiste nel perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed all'integrazione sociale attraverso: a) la gestione di servizi sanitari ed educativi; b) lo svolgimento di attività diverse (agricole, industriali, commerciali o di servizi) finalizzata all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate;
2. è consentito ex art.5 Legge n. 381/1991 stipulare convenzioni con Cooperative Sociali per la gestione dei servizi socio/sanitari ed educativi (cooperative di tipo "A") e di agire in deroga alla disciplina in materia di contratti pubblici per ciò che riguarda la fornitura di beni e servizi diversi da quelli socio/sanitari ed educativi (cooperative di tipo "B") il cui importo stimato al netto dell'IVA sia inferiore agli importi stabiliti dalle direttive comunitarie in materia di appalti pubblici, purché tali convenzioni siano finalizzate a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate di cui all'art. 4, comma 1" della legge medesima;
3. la legge 08/11/1991 n. 381 all'art.1 stabilisce che le cooperative sociali di tipo "B" hanno lo scopo di "perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso lo svolgimento di attività finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate";
4. l'art. 9 della medesima Legge 381/1991 demanda alle Regioni il compito di adottare convenzioni tipo per la disciplina dei rapporti tra le cooperative sociali iscritte all'Albo Regionale e le Amministrazioni pubbliche;

Che il Comune di Scicli nell'esercizio delle proprie funzioni socio/assistenziali cui è istituzionalmente preposto, intende proseguire nella politica di creazione di opportunità di lavoro per persone disoccupate o escluse dal lavoro proprio a causa della loro situazione di svantaggio sociale, offrendo loro l'opportunità di svolgere un'attività lavorativa, specificamente finalizzata, nell'ambito di un più complesso intervento di promozione umana, al loro recupero e reinserimento sociale;

Dato atto che:

- le Cooperative sociali svolgono la propria azione sociale precipuamente nell'ambito territoriale integrandosi nella rete dei servizi per la riabilitazione dei disabili, dei pazienti psichiatrici, delle persone soggette a dipendenza, delle persone detenute e di altre categorie di utenti a rischio di emarginazione;
- le Amministrazioni Locali e le Cooperative Sociali sono perciò espressione della medesima comunità locale cui compie il dovere di tutelare i soggetti più deboli, e possono quindi coordinare ed integrare la comune azione, salvaguardando le rispettive autonomie e peculiarità istituzionali, promuovendo e avviando interventi a favore delle persone in condizioni di disagio individuale ed emarginazione sociale;

- è specifica intenzione di questa Amministrazione Comunale rivolgere particolare attenzione alle persone svantaggiate, come del resto già avvenuto in passato, al fine di intervenire concretamente in ambito sociale mediante l'elaborazione di progetti di inserimento lavorativo di tali soggetti;
- per una serie di attività, che l'Amministrazione Locale deve comunque appaltare, possono essere utilmente affidate a Cooperative Sociali, posto che l'art. 5, comma 1 della Legge 8/11/91, n. 381, norma di disciplina delle stesse, prevede la possibilità di stipulare, anche in deroga alla disciplina dei contratti della pubblica amministrazione, convenzione con Cooperative che svolgano attività di inserimento lavorativo di persone svantaggiate;

Vista la l.r. 32/2000, art. 74, con la quale è stata recepita in Sicilia la L. 318/1991;

Visto il Testo Organico per le politiche sociali e per la realizzazione di un sistema integrato di interventi e servizi sociali della Regione siciliana il quale, all'art. 95 testualmente recita: "La Regione promuove, favorisce e sostiene le Cooperative Sociali e i consorzi di Cooperative Sociali di cui alla Legge 8 novembre 1991 n. 381, come recepita in Sicilia dall'art.74 della legge Regionale n. 32/2000, riconoscendone il ruolo di promozione umana e di integrazione sociale con particolare riferimento ai soggetti svantaggiati";

Visto l'art. 52 del D.Lgs. 163/2006 ss.mm.ii. avente ad oggetto gli appalti riservati;

Vista la sentenza del TAR Lazio Sez. III quater, n. 11093/08 nella parte in cui si evince la legittimità dell'affidamento diretto di servizi a cooperativa sociale qualora l'importo sia sotto la soglia comunitaria;

Vista la sentenza del CDS sezione V 11/05/2012 n. 2829 dalla quale si evince che l'affidamento diretto a cooperative sociali ex art.5 legge n. 381 del 1991 può riguardare solo i servizi diretti a soddisfare direttamente le esigenze della pubblica amministrazione (come è oggettivamente riconducibile il caso di specie) e non invece servizi pubblici erogati a favore dell'utenza;

Considerato che in relazione al servizio de quo si ritiene che lo stesso possa configurarsi quale attività strumentale dell'ente, in quanto:

- a causa della natura del servizio, inerente la fruizione dei siti culturali da parte dei visitatori di Scicli, l'Amministrazione ritiene che vi siano limiti oggettivi all'innalzamento delle tariffe in misura tale da garantire un pieno equilibrio economico del servizio, che è una delle pre-condizioni per dichiararne la rilevanza economica;
- il valore del servizio, presuntivamente quantificabile in € 39.000,00, rapportato al trand, per i 3 mesi estivi, di cui allo studio di fattibilità approvato, fra l'altro, con determina determina del Capo Settore Amministrativo n. 192 del 28.09.2016 – R.G. n. 736 del 29.09. 2016;
- il servizio di "Gestione, fruizione e valorizzazione dei siti culturali" è una vera e propria funzione istituzionale del Comune, in ossequio alla normativa sul Codice dei Beni Culturali: risulterebbe quindi non del tutto appropriato da parte del Comune privarsi (in tutto o in parte) di una vera e propria funzione istituzionale ad esso assegnata dall'ordinamento vigente;

Preso atto dell'art.4 comma 6 della Legge n. 135/2012 che nel prevedere con decorrenza dal 01/01/2013 la possibilità per le pubbliche amministrazioni di acquisire a titolo oneroso servizi di qualsiasi tipo da enti di diritto privato di cui agli artt. da 13 a 42 del c.c. esclusivamente in base a procedure previste dalla normativa nazionale, escludendo dall'ambito di detta disposizione, tra le altre, anche le cooperative sociali di cui alla legge n. 381/1991;

Rilevata la necessità di continuare a garantire comunque l'ordinaria conduzione del servizio di "Gestione, fruizione e valorizzazione dei siti culturali di proprietà del Comune di Scicli", anche al fine di evitare situazioni di danno all'Ente dovute ai mancati introiti, affidando a trattativa diretta ad una cooperativa sociale tipo B la gestione del servizio in oggetto, nelle more dell'espletamento di apposita procedura selettiva;

Atteso che sono preservate le forme di affidamento specifico per le cooperative sociali di inserimento lavorativo sotto soglia comunitaria;

Atteso, inoltre, che:

- il Comune di Scicli ha già attuato politiche orientate alla promozione ed al sostegno della cooperazione sociale;
- l'attuale Amministrazione intende non solo consolidare e sviluppare i livelli di protezione sociale, ma caratterizzare il proprio impegno per realizzare compiutamente quanto previsto dalla L. n. 381/1991, e dalla successiva normativa in materia, sviluppando in pieno il principio della sussidiarietà, mediante l'accelerazione dei processi di integrazione delle persone fragili e disagiate;

- in tale ambito, fatta salva l'esperienza pregressa, si ravvisa la necessità, cogliendo anche le istanze espresse dal mondo della cooperazione sociale per il tramite delle associazioni di categoria, di procedere all'affidamento di lavori, servizi e forniture che privilegino l'esigenza di creare opportunità di lavoro, quali proficue occasioni di reinserimento sociale per persone appartenenti a categorie "svantaggiate";
- la cooperazione sociale, per le sue caratteristiche giuridiche, rappresenta lo strumento naturale per l'autoimpiego e l'inclusione sociale;

Vista la delibera di G.C. n. 143 del 12/07/2017, con la quale è stata impartita alla scrivente la seguente direttiva :

- **di porre in essere** tutti gli atti gestionali consequenziali, ivi compreso lo schema di convenzione, per l'affidamento diretto del servizio di "Gestione, fruizione e valorizzazione dei siti culturali di proprietà del Comune di Scicli" a cooperativa sociale di tipo B, per la durata di tre mesi a decorrere dalla stipula della convenzione, nelle more dell'espletamento di apposita procedura selettiva, previa verifica delle condizioni legittimanti e del rispetto del limite delle soglie comunitarie, secondo quanto previsto dall'art. 5, comma 4 della Legge 8 novembre 1991, n. 381;
- **di stabilire che** cooperativa sociale di tipo B, che sarà individuata, dovrà corrispondere all'Ente la percentuale di aggio stimata per i proventi derivanti dalla vendita dei biglietti di ingresso ai siti comunali così come stabilito dallo studio di fattibilità, approvato, fra l'altro, con determina del Capo Settore Amministrativo n. 192 del 28.09.2016 – R.G. n. 736 del 29.09. 2016;

Visti, altresì:

- l'art. 192 del D.Lgs. 267/2000, che prescrive l'adozione di preventiva determinazione a contrattare, indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne sono alla base;
- l'art. 32 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 il quale stabilisce che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
- l'art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. prevede che le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, o per i lavori in amministrazione diretta;

Viste le linee guida dell'ANAC attuative del nuovo Codice degli Appalti ed in particolare il documento di consultazione "*Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici*";

Rilevato che in applicazione dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs 50/2016 è possibile ricorrere all'affidamento diretto per far fronte all'acquisizione di beni e di servizi di importo inferiore a 40 mila euro, fermi restando le indicazioni ed i principi forniti dall'A.N.A.C.;

Ritenuto, pertanto, per effetto di quanto sopra esposto di procedere all'affidamento del Servizio di "Gestione, fruizione e valorizzazione dei siti culturali di proprietà del Comune di Scicli", mediante affidamento a cooperativa sociale tipologia B), al fine di assicurare la gestione per tre mesi del servizio e di intervenire concretamente in campo sociale con azioni positive volte a favorire l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate;

Dato atto che a seguito di una indagine di mercato sia tramite richiesta alla Camera di Commercio di Ragusa di elenchi di cooperative tipo B, che da estrazione dal sito del Ministero dello Sviluppo Economico dell'elenco delle cooperative esistenti di tipo B in Provincia di Ragusa, si è proceduto ad effettuare le visure camerali ed è emerso che:

1. dagli elenchi trasmessi dalla Camera di Commercio risulta iscritta una cooperativa presente nel territorio di Scicli e che da visura camerale attuale e storica risulta non di categoria di tipo B;
2. dall'elenco del Ministero dello Sviluppo Economico, risulta presente una cooperativa sociale di tipo B operante nel territorio di Scicli la cui attività esercitata non è confacente ai servizi richiesti;
3. dall'elenco del Ministero dello Sviluppo Economico e da visure camerali attuali e storiche risulta che la Società Cooperativa Sociale "Agire", con sede legale a Ragusa in Mariano Rumor n. 10 CF 01509700884, risulta essere di categoria di tipo B il cui scopo è la promozione e la valorizzazione umana e l'integrazione

sociale attraverso il lavoro e/o il compimento di attività produttive varie di soggetti che a vario titolo vivono una condizione di emarginazione sociale o di semplice disagio economico;

Preso atto che la citata cooperativa, svolge tra l'altro, le seguenti attività:

- promozione di iniziative culturali varie anche finalizzate all'incremento del flusso turistico e delle tradizioni culturali;
- la prestazione di servizi vari di custodia di beni mobili ed immobili, di musei, chiese e beni in genere di valore artistico;

Considerato che, stante l'urgenza di garantire ed assicurare il servizio de quo, per il periodo estivo, a seguito della predetta indagine di mercato, è stata contattata per le vie brevi la citata cooperativa, al fine di acquisirne la relativa disponibilità;

Vista la nota del 13/07/2017, acquisita in pari data al protocollo generale dell'Ente al n. 20514, con la quale il Presidente della Società Cooperativa Sociale "Agire" con sede legale a Ragusa in Mariano Rumor n. 10 CF 01509700884, ha manifestato l'interesse della cooperativa rappresentata all'affidamento temporaneo del servizio di fruizione e gestione dei siti culturali di proprietà comunale per la durata di mesi tre a decorrere dalla stipula della convenzione, corrispondendo all'Ente la percentuale di aggio del 25% dei proventi derivanti dalla vendita di ingresso ai siti comunali, così come stabilito dallo studio di fattibilità, approvato, fra l'altro, con determina del Capo Settore Amministrativo n. 192 del 28.09.2016 – R.G. n. 736 del 29.09. 2016, impegnandosi inoltre a perseguire i propri scopi attraverso l'inserimento di personale socialmente "svantaggiato" e/o con diversa abilità e non, residente nel Comune di Scicli;

Ritenuto, pertanto, opportuno per effetto di quanto sopra esposto, provvedere all'affidamento del servizio di cui trattasi, alla Società Cooperativa Sociale "Agire" con sede legale a Ragusa in Mariano Rumor n. 10 CF 01509700884, la quale dovrà corrispondere all'Ente la percentuale di aggio stimata al 25% dei proventi derivanti dalla vendita di ingresso ai siti comunali, così come stabilito dallo studio di fattibilità, approvato con determina del Capo Settore Amministrativo n. 192 del 28.09.2016 – R.G. n. 736 del 29.09. 2016, al fine di garantire la gestione e fruizione dei siti culturali di proprietà comunale e favorire nel contempo l'inserimento nel mondo del lavoro di persone "svantaggiate" residenti nel Comune di Scicli;

Dato, inoltre, atto che in relazione alla procedura di selezione del contraente è stato richiesto all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture, il Codice di Identificazione del procedimento di selezione del contraente, denominato anche Codice Identificativo Gare (CIG), in base a quanto previsto dall'art.3 comma 2 della deliberazione del 15.02.2010 della stessa Autorità : **CIG: Z801F58C7D** ;

Visto lo schema di convenzione predisposto dal Settore Sociale e Scolastico e considerato di dover procedere alla sua approvazione;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 267/2000 e l'art. 4, comma 2 del D. Lgs n. 165/2001 e s.m.i., che disciplinano gli adempimenti di competenza dei dirigenti responsabili dei settori;

Vista la deliberazione della Sezione di Controllo della Regione Siciliana della Corte dei Conti n. 7/2017/PRSP che ha disposto, quale misura interdittiva e inibitoria, il divieto di effettuare spese per servizi non espressamente previsti per legge nella misura e nei termini di cui all'articolo 188, comma 1 quater del Tuel;

Vista la legge 8.11.1991 n. 381 ;

Visto l'art. 74 l.r. 32/00;

Visto il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

Visto il D.lgs. 18/08/2000, n.267 e le LL.RR. n.48/91, 7/92, 23/98, 30/2000.

Visto il vigente statuto comunale;

D E T E R M I N A

- 1. le premesse in narrativa costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;**
- 2. di affidare, temporaneamente, alla Società Cooperativa Sociale "Agire", con sede legale a Ragusa in Mariano Rumor n. 10 CF 01509700884, che ha manifestato la propria disponibilità, il servizio di "Gestione, fruizione e valorizzazione dei siti culturali di proprietà del Comune di Scicli", per la durata di tre mesi, a decorrere dalla stipula della convenzione, nelle more dell'espletamento di apposita procedura selettiva, previa verifica delle condizioni legittimanti e del rispetto del limite delle soglie comunitarie,**

secondo quanto previsto dall'art. 5, comma 4 della Legge 8 novembre 1991, n. 381, giusta direttiva impartita con delibera di G.C. n. 143 del 12/07/2017;

3. **di dare atto che** la citata cooperativa dovrà corrispondere all'Ente la percentuale di aggio stimata al 25% dei proventi derivanti dalla vendita di ingresso ai siti comunali, così come stabilito dallo studio di fattibilità, approvato, fra l'altro, con determina del Capo Settore Amministrativo n. 192 del 28.09.2016 – R.G. n. 736 del 29.09. 2016;
4. **di approvare**, ai sensi dell'art.5 della Legge 8/11/1991 n. 381, sostituito dall'art.20 della Legge 6/2/1996 n. 52, modificato dall'art.1 c.610 della Legge 190/2014 lo schema di convenzione che viene allegato al presente atto (allegato A) e del quale forma parte integrante e sostanziale per l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate nell'esecuzione del servizio de quo;
5. **di stabilire** ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. n° 267/2000 quanto segue:
 - il fine che si intende perseguire con la convenzione, nell'ambito delle azioni di sostegno della vocazione al turismo culturale che caratterizza Scicli, quello di consentire la fruizione dei beni culturali presenti nel territorio nonchè l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate residenti nel Comune di Scicli;
 - l'oggetto della convenzione è la gestione, fruizione e valorizzazione dei sotto elencati siti culturali:
 - Palazzo Spadaro;
 - Chiesa di S. Teresa;
 - Gabinetto del Sindaco;
 - La clausola essenziale è la modalità di esecuzione della convenzione;
 - Relativamente alla forma del contratto, questo sarà stipulato in forma di convenzione;
 - La convenzione sarà stipulata in forma di scrittura privata.
6. **di dare atto che**:
 - l'affidamento oggetto del presente provvedimento diverrà efficace dopo la verifica con esito positivo del possesso dei requisiti di rito previsti dalla normativa vigente in materia;
 - la convenzione conseguente al presente provvedimento non è soggetta al termine dilatorio previsto dall'art. 32, comma 10, del D. Lgs. 50/2016, poiché trattasi di affidamento di servizio effettuato ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett.a);
7. **di trasmettere** la presente al Responsabile dell'Ufficio Contratti Gare ed Appalti per gli eventuali adempimenti di competenza;
8. **di dare atto che** il presente provvedimento risulta compatibile con la misura interdittiva di cui alla deliberazione n. 7/2017/PRSP, della Corte dei Conti, Sezione di Controllo per la Regione Siciliana;
9. **di dare atto che** il presente provvedimento sarà pubblicato all'albo pretorio on line dell' Ente all'indirizzo <http://www.comune.scicli.rg.it> e sul sito amministrazione trasparente ai sensi del D. Lgs n. 33/2013 così come modificato ed integrato dal D.L. 97 del 2016.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Giovanni Parisi)



IL CAPO SETTORE
(Angela Verdrame)





COMUNE DI SCICLI
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA
SETTORE SOCIALE E SCOLASTICO
Servizio Diritto allo Studio - Cultura e Turismo



REPERTORIO N.

CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO PER MESI TRE DEL SERVIZIO DI GESTIONE, FRUIZIONE E VALORIZZAZIONE DEI SITI CULTURALI DI PROPRIETÀ COMUNALE AI SENSI DELL’ART. 5 COMMA 1) DELLA LEGGE 8 NOVEMBRE 1991 N. 381

SCRITTURA PRIVATA

L'anno duemiladiciassette il giorno..... del mese di, presso il Palazzo comunale, fra:

1. il Comune di Scicli (c.f.: 0080070881), rappresentato dal, nella sua qualità di, domiciliato per la carica nella sede municipale, e
2. la Cooperativa Sociale di tipo B) "....." (C.F.:.....) con sede in Via....., nella persona del Legale Rappresentante Sig/ra , nato/a ad il e residente a, Via Il domiciliato nella sede della Società:

PREMESSO CHE:

La legge n. 381 del 08/11/1991 recepita dall'art. 74 della Legge Regionale n. 32/2000, all'art. 1, comma 1) lettera b) prevede che le Cooperative Sociali svolgono le attività finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate.

Che l'art. 5 comma 1) prevede che gli Enti Pubblici, anche in deroga alla disciplina in materia di contratti della pubblica Amministrazione, possono stipulare convenzione con le Cooperative Sociali che svolgono le attività di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), per la fornitura di beni e servizi finalizzati a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate.

Visto il Testo Organico per le politiche sociali e per la realizzazione di un sistema integrato di interventi e servizi sociali della Regione Sicilia.

Preso atto che la Cooperativa Sociale "....." di, è iscritta all'Albo Regionale delle Cooperative Sociali con il n.

Che la Cooperativa Sociale "....." di _____, è iscritta all'Albo Regionale delle Cooperative Sociali di tipo B) con il n....., in deroga alle leggi in materia di appalti, quale cooperativa sociale di tipo B ed in rispetto alla L. 8/11/91 n. 381.

Che con determina del Capo Settore Sociale e Scolastico n. del Reg. Gen. n. del si è stabilito l'affidamento del servizio di gestione, fruizione e valorizzazione dei siti culturali di proprietà comunale per mesi tre alla Cooperativa Sociale di tipo B "....." di costituita ai sensi e per gli effetti della Legge 8/11/81 n 381 "Disciplina delle cooperative sociali", e successive modifiche ed integrazioni, e della Legge regionale 24/11/97 n. 87, in grado di garantire l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate;

Che la quantificazione economica dei servizi è stata formulata, sulla base dei fabbisogni di questa amministrazione in relazione ai servizi in parola.

Che l'espletamento dei servizi citati, volti all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate è coerente con le finalità statutarie della Cooperativa Sociale ".....", regolarmente iscritta all'albo delle Cooperative Sociali di tipo B, che ha pieno titolo per beneficiare della facoltà offerta dalla L. n° 381/91;

Che la Cooperativa Sociale ".....", ha una vasta esperienza nella gestione della attività di.....

TUTTO CIO" PREMESSO si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

OGGETTO DELL'APPALTO

Il Comune di Scicli, di seguito denominato "Ente" affida alla Cooperativa Sociale "....." con sede legale in, Via _____ n....., di seguito denominata per brevità "Cooperativa Sociale", il servizio di gestione, fruizione e valorizzazione dei siti culturali di proprietà comunale per mesi tre con decorrenza, secondo le modalità e condizioni di espletamento del servizio previste nel capitolato di appalto, approvato con determinazione del Capo Settore Amministrativo n. 192 del 28/09/2016 - Reg. Gen n. 736 del 29/09/2016, parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

ART. 2

CONDIZIONI PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

La Cooperativa Sociale riconosce di essere pienamente edotta e di aver tenuto in debita considerazione tutte le condizioni ambientali e le circostanze ad esse connesse che possono avere influenza sulla esecuzione del servizio e sulla determinazione dei prezzi.

Pertanto, nessuna obiezione potrà sollevare per qualsiasi difficoltà che dovesse insorgere nel corso del rapporto contrattuale in relazione ad una pretesa ed eventuale imperfetta acquisizione di ogni elemento relativo alla natura e alle caratteristiche del servizio.

ART. 3

ORGANIZZAZIONE DELLA COOPERATIVA

La Cooperativa Sociale si impegna a rendere le prestazioni di cui all'art. 1 tramite un'organizzazione e strutturazione idonea al raggiungimento degli obiettivi prefissati, che delle finalità di inserimento lavorativo previste.

La Cooperativa Sociale svolge l'attività convenzionata con piena autonomia organizzativa e gestionale e si impegna a conformare le proprie attività a tutte le normative e disposizioni nazionali e regionali per il Settore.

ART. 4

SUPERVISORE DELLA COOPERATIVA E REFERENTE PER L'ENTE

Il supervisore responsabile delle attività oggetto della presente convenzione, per la Cooperativa Sociale, è il _____, il referente per la parte pubblica è il Capo Settore.....

ART. 5
RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA SICUREZZA

La Cooperativa Sociale assicura la rispondenza alle misure di sicurezza del posto di lavoro (D.Lgs. n. 81/2008) in relazione al tipo di svantaggio delle persone inserite, nonché il rispetto della normativa nazionale e regionale riguardanti l'organizzazione e lo svolgimento delle attività oggetto della convenzione. Si impegna in particolare ad adempiere agli obblighi in materia di sicurezza sul lavoro.

ART. 6
LAVORATORI SVANTAGGIATI

La Cooperativa Sociale si impegna in ogni caso ad utilizzare n. ... lavoratori svantaggiati ed il personale di sostegno previsto.

La Cooperativa Sociale dichiara che la condizione di persona svantaggiata dei lavoratori impegnati nell'attività oggetto della presente convenzione è documentata agli atti della Cooperativa. La Cooperativa Sociale si impegna altresì a mantenere la percentuale minima ai lavoratori svantaggiati di cui al secondo comma dell'art. 4 della L. 381/1991 per tutto il periodo della convenzione.

ART.7
RISPETTO DEL CCNL

La Cooperativa Sociale assicura l'impegno all'applicazione del vigente contratto nazionale di lavoro e del contratto integrativo delle Cooperative Sociali per tutti i lavoratori, soci e non, e per tutte le persone svantaggiate, ed al rispetto di tutti gli adempimenti contributivi ed assicurativi nei loro confronti e di dare comunicazione dei contributi versati all'Ente.

ART.8
RELAZIONE SU ATTIVITA'

La Cooperativa Sociale è tenuta a redigere e trasmettere al Settore competente, una relazione mensile, entro il 10 del mese successivo, circa i risultati raggiunti nell'espletamento dei servizi ed eventuali interventi effettuati.

ART.9
DURATA

La convenzione ha la durata di mesi tre, con decorrenza dal e scadenza.....

ART. 10
CORRISPETTIVO DELL'APPALTO

Il valore del servizio, presuntivamente quantificabile in € 39.000,00, rapportato al trand, per i 3 mesi estivi, di cui allo studio di fattibilità approvato con determina del Capo Settore Amministrativo n. 192 del 28.09.2016 – R.G. n. 736 del 29.09. 2016;

La cooperativa dovrà corrispondere all'Ente la percentuale di aggio stimata al 25% dei proventi derivanti dalla vendita di ingresso ai siti comunali così come stabilito nel più volte citato studio di fattibilità.

Il suddetto affidamento tiene conto di qualunque costo di impresa che la Cooperativa Sociale si assume, anche in riferimento alle procedure da attuare per l'appropriato sostegno dei percorsi di inserimento lavorativo e tiene conto della modalità di manutenzione ordinaria delle strutture, attrezzature e beni messi a disposizione dalla Cooperativa Sociale, in regola con i requisiti di sicurezza previsti dalle norme vigenti e conformi alle esigenze del servizio.

ART. 11 SERVIZIO DI BIGLIETTERIA

La cooperativa sociale dovrà attenersi a quanto stabilito all'art. 3 del Capitolato speciale di appalto relativamente al servizio di biglietteria.

ART. 12 DEPOSITO DOCUMENTAZIONE E VERIFICHE

Presso l'Ente (Settore.....), è conservata agli atti tutta la documentazione afferente la presente convenzione.

L'Ente si riserva di effettuare in qualsiasi momento, verifiche e controlli nei confronti della Cooperativa, al fine di verificare il rispetto da parte della stessa di quanto oggetto della presente convenzione.

ART. 13 DIVIETO DI CESSIONE E SUBAPPALTO

La Cooperativa Sociale non può cedere o subappaltare il servizio affidato, pena la risoluzione della presente, salvo ulteriore risarcimento dei maggiori danni accertati.

ART. 14 ESONERO DELL'ENTE DA RESPONSABILITA'

L'Ente è esonerato da qualunque responsabilità che si riferisca alla gestione dell'attività per la quale risponde unicamente la Cooperativa Sociale, che provvede alla copertura assicurativa per i danni comunque derivanti allo stesso Ente causati dal proprio personale, e per le responsabilità civili verso terzi per qualsiasi evento o danno possa causarsi.

ART. 15 PENALI E RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE

Nel caso, per qualsiasi motivo imputabile alla Cooperativa Sociale, il servizio non venga espletato anche per un solo giorno, o non sia conforme a quanto previsto nel Capitolato Speciale che fa parte integrante della presente convenzione, l'Ente applicherà alla Cooperativa Sociale, le penalità stabilite nella determina del Capo Settore Amministrativo n. 192 del 28.09.2016 – R.G. n. 736 del 29.09.2016.

ART. 16
OBBLIGHI DI TRACCIABILITA'

La Cooperativa assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'articolo 3, della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

È motivo di risoluzione la violazione delle norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

Art. 17
RINVIO

Per tutto quanto non disciplinato dalla presente convenzione si applicano le norme del Codice Civile e delle leggi in materia.

Per quanto non espressamente previsto nella presente si rinvia al capitolato speciale approvato con determina del Capo Settore Amministrativo n. 192 del 28.09.2016 – R.G. n. 736 del 29.09. 2016;

Tutte le controversie relative all'esecuzione della presente convenzione sono di competenza del Foro di Ragusa.

Art. 18
SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese della presente convenzione, nonché quelle dipendenti dalla medesima, nessuna esclusa od eccettuata, vengono assunte dalla Cooperativa Sociale. Trattandosi di atto soggetto ad IVA, la presente convenzione ai sensi dell'art. 5 del DPR 131/1986 e s.m.i viene registrata solo in caso d'uso ed è esente da imposta di Bollo, ex art 17 D. Lgs. 460/1997.

Letto, approvato e sottoscritto dalle parti.

PER IL COMUNE
Il Capo Settore

PER LA COOPERATIVA SOCIALE
Il Legale rappresentante